



**PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE "A.
MANZONI"**

IMMOBILE	<p>Scuola Primaria Elementare "A. Manzoni" Comune di Pregnana Milanese</p>	
OGGETTO	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Elaborato: DOC.11 CSA
REDAZIONE	Ing. Riccardo Valz Gris	scala:
APPROVATO DA:	FIRMA _____	data:02/05/2022
		agg.: 03/06/2022
IL COMMITTENTE	<p><i>Comune di Pregnana Milanese – Piazza della Libertà, 1, 20010 Pregnana Milanese (MI)</i></p>	
IL PROGETTISTA	<p>Ing. Riccardo Valz Gris</p> <p>FIRMA _____</p>	
TEAM DI PROGETTO	<p>STUDIO ING. VALZ GRIS Ing. Riccardo Valz Gris</p> <p>c/o Studio Ing. Valz Gris 20124 Milano - Citycenter Regus - Via Lepetit 8/10 Tel. +39 02 0069 6321 13900 Biella - Via Repubblica 41 Tel. +39 015 32838 -Fax +39 015 30878</p>	

Sommario

SOMMARIO.....	1
NORME GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO	2
ART 1. Oggetto dell’appalto	2
ART 2. Modalità di stipula del contratto	3
ART 3. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto	3
ART 4. Documenti che fanno parte del contratto	3
ART 5. Fallimento dell’Appaltatore.....	4
ART 6. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.....	4
ART 7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione	5
ART 8. Denominazione in valuta.....	5
ART 9. Consegna e inizio dei lavori	5
ART 10. Termini per l’ultimazione dei lavori.....	6
ART 11. Proroghe	7
ART 12. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	7
ART 13. Sospensioni ordinate dal Responsabile di Procedimento	8
ART 14. Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione.....	8
ART 15. Danni di forza maggiore.....	9
ART 16. Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma	9
ART 17. Documenti che fanno parte del contratto d’appalto – Discordanza tra gli atti contrattuali	10
ART 18. Oneri ed obblighi a carico dell’impresa	10
ART 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione	19
ART 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
ART 21. Lavori a corpo	20
ART 22. Eventuali lavori a misura.....	20
ART 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera	21
ART 24. Anticipazione economica	21
ART 25. Pagamenti quota base del contratto	21
ART 26. Pagamenti a saldo	21
ART 27. Pagamento dei subappaltatori	22
ART 28. Tracciabilità dei flussi.....	22
ART 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	23
ART 30. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa	23
ART 31. Cauzioni e garanzie	24
ART 32. Varianti.....	26
ART 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	27
ART 34. Norme di sicurezza generali	27
ART 35. Sicurezza sul luogo di lavoro	27
ART 36. Piani di sicurezza	27
ART 37. Piano operativo di sicurezza	28
ART 38. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	28
ART 39. Subappalto.....	29
ART 40. Responsabilità in materia di subappalto	31
ART 41. Patto d’integrita’	31
ART 42. Accordo bonario.....	32
ART 43. Definizione delle controversie	33
ART 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	33
ART 45. Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori	34
ART 46. Criteri di affidamento dell’appalto.....	36

NORME GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO
ART 1. Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'affidamento delle attività connesse alla riqualificazione energetica degli impianti termici della Scuola Primaria Elementare "A. Manzoni" di Pregnana Milanese (MI).

- Descrizione sommaria:

Affidamento della progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere in progetto;

- Ubicazione:

area attualmente gestita come spazio scolastico e collocato in Via Vittorio Emanuele II, 2 nel Comune di Pregnana Milanese (MI).

Importo a base d'asta

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è pari a 216.569,22 € (euro duecentosedicimila,22) suddiviso nelle seguenti categorie di opere:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
	TOTALE	incid. %
RIPORTO		
Riepilogo WBS		
1 IMPIANTO TERMICO euro	183'128,43	84,559
1.1 DEMOLIZIONI euro	11'646,41	5,378
1.1.1 SMALTIMENTO euro	6'617,05	3,055
1.1.2 PERFORAZIONI, SCAVI E RIMOZIONI euro	5'029,36	2,322
1.2 NUOVE OPERE euro	171'482,02	79,181
1.2.1 POMPE DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA euro	41'283,52	19,063
1.2.1.1 POMPE DI CALORE euro	41'097,68	18,977
1.2.1.2 ACCESSORI euro	185,84	0,086
1.2.2 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN CENTRALE TERMICA euro	47'872,53	22,105
1.2.2.1 POMPE DI CIRCOLAZIONE euro	22'997,05	10,619
1.2.2.2 TUBI, ACCUMULO, ISOLAMENTO euro	4'632,23	2,139
1.2.2.3 ALTRI COMPONENTI euro	20'243,25	9,347
1.2.3 IMPIANTO GEOTERMICO euro	82'325,97	38,014
1.2.3.1 POZZI euro	46'786,61	21,604
1.2.3.2 TUBI euro	33'729,16	15,574
1.2.3.3 ALTRI COMPONENTI euro	1'810,20	0,836
2 IMPIANTO ELETTRICO euro	30'937,42	14,285
2.1 DEMOLIZIONI euro	0,00	0,000
2.2 NUOVE OPERE euro	30'937,42	14,285
2.2.1 ILLUMINAZIONE euro	228,12	0,105
2.2.2 QUADRO ELETTRICO euro	7'886,50	3,642
2.2.2.1 PRESE euro	387,31	0,179
2.2.2.2 CAVI euro	4'041,03	1,866
2.2.2.3 INTERRUTTORI euro	1'942,23	0,897
2.2.2.4 ALTRI COMPONENTI euro	1'515,93	0,700
2.2.3 TELECONTROLLO E GESTIONE INTELLIGENTE euro	22'822,80	10,538
3 ONERI DELLA SICUREZZA euro	2'503,37	1,156
Totale euro	216'569,22	100,000

Oneri non soggetti a ribasso

2.503,37 € (euro duemilacinquecentotre,37)

Ai fini dell'Appalto la categoria dei lavori è **OG11 o OS28**, considerate equivalenti.

Sono compresi nell'Appalto:

- l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- sono altresì compresi i servizi di manutenzione degli impianti realizzati per la durata di anni due dal collaudo degli impianti, da svilupparsi secondo le indicazioni del Piano Manutenitivo Impianti allegato al progetto.

1. L' esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.

- **Viene considerato come riferimento al contratto il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 «Codice dei Contratti Pubblici» e successive modificazioni, il Decreto Ministeriale 07/03/2018 n. 49 Regolamento «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».**

- Viene inoltre considerato come riferimento il D.Lgs. 50/106 "disciplina contratti pubblici" per quanto applicabile al settore privato.

ART 2. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto è stipulato **a corpo**, come definito dall'art.3 del D.Lgs. n.50/2016, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. Il Corrispettivo, determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo (cme) fornito dall'impresa in sede di offerta, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante, dovranno essere forniti in sede di gara ai fini della verifica della congruità dei prezzi.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
5. Non è prevista la posa da parte dell'Appaltatore di Forniture Dirette di beni e materiali in carico alla Stazione Appaltante.

ART 3. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART 4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - l'offerta prodotta in sede di gara dall'impresa;
 - il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;
 - il cronoprogramma fornito dall'impresa ed approvato dal Committente;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

Gli elaborati progettuali, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono:

TIPO	ELABORATO	
DOC.00	EE	ELENCO ELABORATI
DOC.01	RG	RELAZIONE GENERALE
DOC.02	DE	DIAGNOSI ENERGETICA
DOC.03	PM	PIANO DI MANUTENZIONE
DOC.04	PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DOC.05	EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
DOC.06	AP	ANALISI PREZZI
DOC.07	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DOC.08	QTE	QUADRO TECNICO ECONOMICO
DOC.09	CR	CRONOPROGRAMMA
DOC.10	CT	CAPITOLATO TECNICO
DOC.11	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DOC.12	SC	SCHEMA DI CONTRATTO
DOC.13	CAM	VERIFICA CRITERI AMBIENTALI MINIMI
DOC.14	RTL	RELAZIONE TECNICA – LEGGE 10
TAV.01	IM S	SCHEMA FUNZIONALE E PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA
TAV.02	IM P	PLANIMETRIA E VISTE CENTRALE TERMICA
TAV.03	IM M	MODELLO 3D
TAV.04	IM D	DISPOSIZIONE POZZI GEOTERMICI
TAV.05	IM V1	INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE – PS E PT
TAV.06	IM V2	INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE – P1°
TAV.07	IE P	PLANIMETRIA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CENTRALE TERMICA
TAV.08	IE S	SCHEMA UNIFILARE QUADRO CENTRALE TERMICA
TAV.09		LAYOUT DI CANTIERE

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici per quanto applicabili al settore privato e in particolare:

- Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 «Codice dei Contratti Pubblici» e successive modificazioni;
- il Decreto Ministeriale 07/03/2018 n. 49 Regolamento «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- Linee Guida ANAC

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

ART 5. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante può recedere dal contratto mantenendo il diritto di svolgere ogni azione a tutela dei propri interessi.

ART 6. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio salvo diversa indicazione nel contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART 7. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano quanto previsto dal D.M. 49/2018.

ART 8. DENOMINAZIONE IN VALUTA

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART 9. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore, come stabilito dal D.M. 49/2018.
2. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dichiara, senza riserva alcuna, la piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali, e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta, e di ogni altra circostanza che interessi la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di consegnare i Lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.M. 49/2018– la data della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 49/2018, qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore per ritardo nella consegna dei Lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante, dell'art. 5, comma 4 del D.M. 49/2018, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dello stesso articolo.
6. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016, in tal caso il direttore dei lavori ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ed indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
8. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'approvazione del progetto esecutivo e alla sottoscrizione del verbale.

ART 10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori avverrà entro trenta giorni dalla stipula del contratto, tempo considerato necessario per l'avvio delle forniture dei materiali.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei Lavori. Relativamente ai lavori di perforazione, questi dovranno essere completati entro il 10 settembre 2022.
3. Qualora l'Impresa realizzatrice sforasse i tempi di realizzazione dell'intervento, dovrà adattarsi alle esigenze della scuola senza chiedere ulteriori maggiori oneri.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Inoltre, l'appaltatore dichiara espressamente di essere edotto rispetto al funzionamento della produzione aziendale e dei tempi di possibile interruzione per l'esecuzione di lavori incompatibili con il funzionamento stesso.

5. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.

ART 11. PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RESPONSABILE PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RESPONSABILE PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

ART 12. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento della stazione appaltante ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al responsabile del procedimento della stazione appaltante entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il responsabile del procedimento della stazione appaltante non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma di legge.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal responsabile del procedimento della stazione appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento della stazione appaltante.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento della stazione appaltante, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al responsabile del procedimento della stazione appaltante affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

effettuata dal responsabile del procedimento della stazione appaltante, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal responsabile del procedimento della stazione appaltante.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

ART 13. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento della stazione appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RESPONSABILE PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RESPONSABILE PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori del direttore dei lavori, in quanto compatibili.

ART 14. PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Appaltatore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, come stabilito nel Capitolato Speciale, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell'appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l'Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall'eccessiva durata della sospensione.
2. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l'Appaltatore, fisserà un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.
3. Resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso di ritardi superiori a 60 (sessanta) giorni, imputabili all'Appaltatore, e comunque qualora l'applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell'importo contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione

del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento.

4. Non sono previsti premi di accelerazione.

ART 15. DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 del D.M. 49/2018.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia entro due giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, indicando:
 - la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
 - i rimedi che intende attivare.Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.
3. In pendenza di un evento di forza maggiore la Parte interessata si impegna a:
 - Fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
 - Esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
 - Porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
 - Porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
 - Informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere – non-ché degli effetti al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
 - Comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.
4. Qualora l'evento di forza maggiore determini una sospensione dei Lavori si applica quanto previsto dal presente capitolato.

ART 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il già menzionato termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dettagliato può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei Lavori e in particolare:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
4. Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
5. Qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei Lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma approvato dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

**ART 17. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D'APPALTO – DISCORDANZA
TRA GLI ATTI CONTRATTUALI**

1. Faranno parte integrante del Contratto di appalto:
 - a) contratto di appalto;
 - b) capitolato speciale d'appalto;
 - c) relazioni tecniche e specifiche tecniche;
 - d) progetto esecutivo parte grafica;
 - e) elenco dei prezzi;
 - f) piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Leg.vo n° 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza (PSC) come integrato dal piano operativo della sicurezza (POS) redatto dall'impresa;
 - g) cronoprogramma dei lavori monetizzato redatto dell'impresa per categorie di lavorazioni.
1. Particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati al presente Capitolato Speciale, potranno essere consegnati all'impresa dalla Direzione Lavori in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori. Non fanno parte del contratto e, quindi, sono irrilevanti ai fini dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'impresa il computo metrico delle opere e la loro stima. In sede di offerta economica sarà richiesto di consegnare il Computo metrico (*Doc08b*) corredato dei prezzi che vanno a costituire l'offerta a corpo a titolo di semplice giustificativo economico in merito alla congruità dei prezzi stessi. La verifica di congruità in sede di offerta non determina i prezzi unitari, che sono quelli a base d'asta e con unico ribasso a corpo.
2. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti elencati, gli stessi saranno rispettati nell'ordine di elencazione sopra riportato.

ART 18. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'impresa appaltatrice dovrà farsi carico anche degli oneri e degli obblighi in appresso specificati, senza che le sia consentita la richiesta di pagamenti, indennizzi e/o compensi, poiché di essi la stessa impresa con la presentazione della propria offerta, che include il computo metrico prezzato dall'impresa per la verifica della congruità dei prezzi costituenti il prezzo a corpo, e con sottoscrizione del contratto dichiara di aver tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti.

A. *Oneri specifici a carico dell'impresa relativi alla demolizione e rimozione di opere murarie e di impianti esistenti ed all'esecuzione delle opere in appalto*

L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto ed ai sensi del Regolamento n° 207/2010, dichiara di aver tenuto conto delle necessità, che verranno di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Aa) dover realizzare particolari opere provvisorie occorrenti per garantire in tutte le fasi di lavoro la tutela dell'utenza e delle necessità della circolazione pedonale per l'accesso in condizioni di sicurezza agli androni dei tre edifici ed a tutte le attività commerciali del piano terreno;
- Ab) dover provvedere all'immediato allontanamento e conferimento a discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili onde non ingombrare le aree esterne a servizio dell'attività lavorativa. Specificatamente l'impresa è tenuta al rispetto della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare dovrà attenersi ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, le procedure, i metodi di campionamento, le analisi e le caratterizzazioni dei materiali che consentono di determinare in concreto l'ammissibilità di ciascuna tipologia di rifiuti nelle diverse categorie di discariche: a fine lavori l'impresa dovrà consegnare alla Direzione dei lavori le copie di tutti i formulari rilasciate da ogni singola discarica, recanti l'attestazione dell'avvenuto conferimento;
- Ac) dover programmare gli approvvigionamenti a piè d'opera in relazione alle aree esterne rese di volta in volta disponibili per le attività di cantiere;
- Ad) dover differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni in dipendenza delle specifiche esigenze della Stazione Appaltante, modificando di conseguenza l'articolazione delle fasi prevista dal progetto ed il relativo cronoprogramma;
- Ae) dover provvedere all'eventuale spostamento anche ripetuto in ciascuna fase di lavoro delle recinzioni di cantiere, delle proprie attrezzature, dei mezzi d'opera, dei materiali e delle maestranze in modo da consentire la circolazione pedonale;
- Af) dover adottare macchinari e mezzi d'opera a bassa rumorosità da utilizzare secondo gli orari e le indicazioni della Direzione dei Lavori, nel rispetto delle Leggi vigenti: eventuali lavorazioni particolarmente rumorose dovranno essere differite in giornate ed orari da convenire preventivamente;
- Ag) dover provvedere all'esecuzione delle opere secondo il cronoprogramma esecutivo e le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

Ogni onere derivante da tali necessità si intende compreso e compensato nell'importo di appalto.

B. Oneri generali a carico dell'impresa e compensati nel prezzo d'appalto relativi alla esecuzione di tutte le opere

Restano a totale carico dell'impresa, e sono quindi compensati nel prezzo di appalto, anche i seguenti oneri:

- B1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto; tutte le imposte e le tasse su esso gravanti; il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.
- B2. Tutti gli oneri per la messa in opera del cantiere.
- B3. I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'impresa in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.
- B4. Le spese per concessioni governative o per rilascio di licenze non ancora ottenute dalla Stazione Appaltante, che l'impresa stessa dovrà provvedere a richiedere.
- B5. L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle leggi; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'impresa abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.

- B6. L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né minori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, concesso all'impresa nei casi e nei modi previsti nel successivo art. 38 del presente Capitolato Speciale, la sub-impresa dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'impresa rimarrà sempre la sola responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante.
- La non appartenenza dell'impresa alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non la esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.
- B7. L'accettazione dell'accantonamento, operato dalla Stazione Appaltante e pari al 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'impresa, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti B5 e B6. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto alcun interesse a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
- B8. La liberazione, a favore dell'impresa, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati adempiuti, che i dipendenti che hanno prestato la loro opera nella realizzazione del presente appalto null'altro hanno a pretendere per le loro prestazioni e che sia stata definita ogni eventuale vertenza a queste riferentesi.
- B9. La comunicazione alla Direzione Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, su supporto informatico, della produzione del mese precedente, e di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'impresa le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie.
- B10. L'impegno, per ancora 6 (sei) mesi dopo il collaudo finale di tutta l'opera, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, la mano d'opera e le attrezzature necessarie per l'esecuzione di eventuali lavori complementari, o interventi di qualsiasi genere, che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere, con l'obbligo da parte della Stazione Appaltante di corrispondere il pagamento delle sole opere extracontrattuali eventualmente richieste e con l'esclusione di qualsiasi altro onere aggiuntivo per oneri diretti e indiretti che eventualmente l'impresa dovesse affrontare per il mantenimento della propria organizzazione in cantiere per il periodo suddetto.
- B11. Le spese di indennizzo per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree su cui sono collocati gli impianti di cantiere o la discarica dei materiali di rifiuto o il deposito dei materiali da utilizzare nella realizzazione delle opere o perché interessati da scoli per lo smaltimento delle acque da eliminare dalle sedi dei lavori. Le spese per le opere provvisorie occorrenti per conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dai lavori. Per quanto non precisato nel

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile.

Specificatamente l'impresa è tenuta al rispetto della normativa vigente e/o a quelle che dovessero in futuro essere emanate in materia di smaltimento dei rifiuti ed in particolare dovrà attenersi ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, alle procedure, ai metodi di campionamento, alle analisi ed alle caratterizzazioni dei materiali che consentono di determinare in concreto l'ammissibilità di ciascuna tipologia di rifiuti nelle diverse categorie di discariche. Tutti gli oneri connessi alle caratterizzazioni dei materiali da destinare a discarica e l'indennità della discarica stessa saranno a carico dell'impresa in quanto inclusi e compensati nel prezzo dell'appalto.

B12. L'accettazione senza riserve dell'eventuale consegna dei lavori parziale e per lotti successivi senza che l'impresa abbia nulla a pretendere per tale titolo.

B13. L'accettazione dei progetti esecutivi strutturali redatti dai tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante, relativi calcoli di tutte le strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso e metalliche, nel rispetto del DPR. N. 380/2001 e s.m.i. e delle successive modifiche e integrazioni e delle Norme Tecniche di Attuazione (NTC 2018).

Sono pertanto a carico dell'Impresa tutti gli obblighi discendenti dal D.P.R. n° 380/2001 che non risultassero già adempiuti all'atto dell'avvio dei lavori.

Per quanto riguarda il progetto strutturale, l'impresa con la presentazione della propria offerta e con la firma del contratto d'appalto rende contestuale dichiarazione con la quale attesta e sottoscrive che:

- ha preso visione del progetto;
- il prezzo d'appalto comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, è congruo;
- il progetto è completo e corretto in tutte le sue parti;
- accetta di farlo proprio.

L'impresa rimarrà pertanto responsabile sia della progettazione, che dovrà far verificare da tecnici di propria fiducia, che dell'esecuzione dei lavori.

Resta a carico dell'impresa anche la redazione dei progetti costruttivi d'officina delle strutture in carpenteria di acciaio ovvero in altro materiale, dei rivestimenti delle facciate e delle eventuali strutture prefabbricate: tali progetti dovranno essere presentati alla Direzione Lavori prima di avviare la relativa produzione per la loro verifica, fermo restando che rimarranno ad esclusivo carico dell'impresa la responsabilità della loro esatta corrispondenza con le opere da realizzare e gli oneri per i rilievi di dettaglio.

B14. L'accettazione dei progetti esecutivi degli impianti tecnologici eseguiti nel rispetto delle vigenti normative dai tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda il progetto degli impianti, l'impresa con la presentazione della propria offerta e con la firma del contratto d'appalto rende contestuale dichiarazione con la quale attesta e sottoscrive che:

- ha preso visione dei progetti;
- il prezzo d'appalto comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, è congruo;
- i progetti sono completi e corretti in tutte le loro parti;
- accetta di farli propri.

Pertanto, la predisposizione dei progetti da parte della Stazione Appaltante non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'impresa che rimarrà unica responsabile del perfetto funzionamento finale degli impianti e delle relative apparecchiature: sono pertanto a carico

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dell'impresa gli obblighi discendenti dalle leggi n° 46/90 e n° 10/91 e successivi decreti ministeriali attuativi.

Resta a carico dell'impresa anche la redazione dei progetti costruttivi degli impianti idrici, meccanici, elettrici e speciali: tali progetti dovranno essere presentati alla Direzione Lavori prima di avviare la relativa produzione per la loro verifica, fermo restando che rimarranno dell'impresa la responsabilità della loro esatta corrispondenza con le opere da realizzare nonché gli oneri per i rilievi di dettaglio.

B15. La presentazione prima di dare inizio alle singole lavorazioni, per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi fosse ritenuto opportuno puntualizzare o marginalmente variare.

B16. Gli oneri e le spese previste per tutte le operazioni di collaudo dal Regolamento 207/2010.

B17. Le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennità a quei proprietari e conduttori i cui immobili fossero danneggiati, o in qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto per beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei lavori dell'appalto.

B18. Le spese per l'allestimento di adeguati locali, il loro arredamento, la pulizia ed il loro mantenimento per uso Ufficio a disposizione del personale della Direzione dei Lavori e del personale della Stazione Appaltante.

Oltre che di decorosi arredi funzionali che includano almeno un tavolo, una lampada da tavolo, 6 sedie ed un armadio con serratura, detti locali dovranno essere corredati di quanto segue:

- a. un climatizzatore o, almeno, una stufa;
- b. un servizio igienico completo (wc, lavandino, bidet), con acqua potabile corrente e acqua calda;
- c. allaccio ENEL per luce e F.M.;
- d. impianto elettrico di luce e F.M. completo di corpi illuminanti.

Tutte le spese per canoni e consumi acqua, ENEL e telefonia resteranno a totale carico dell'impresa e pertanto i relativi contratti di utenza dovranno essere intestati all'impresa medesima. I locali adibiti ad Ufficio della Direzione Lavori, completi di tutte le loro parti, dovranno essere resi pronti entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna lavori.

B19. La provvista o la costruzione di baraccamenti con locali ad uso spogliatoi, servizi igienici e mensa per gli operai e ad uso depositi materiali o magazzini per attrezzi e macchinari.

I locali dovranno essere idonei all'uso cui sono destinati e, specie gli spogliatoi, i servizi igienici e la mensa, dovranno sempre essere mantenuti in stato di perfetta agibilità e pulizia.

B20. Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza o in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di altre opere, di porre all'Impresa termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere.

L'impresa non potrà rifiutarsi, né, per tale evenienza, avanzare richiesta di speciali indennizzi.

B21. L'approntamento in locali adatti di attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio. L'impresa assicurerà la gratuita assistenza medica agli operai.

B22. La provvista, l'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con potenza adeguata, mediante allaccio alla rete pubblica di distribuzione con una specifica utenza di cantiere o a mezzo di idonei generatori. Dovrà in ogni momento essere disponibile la quantità di corrente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

necessaria al funzionamento di tutti i macchinari, impianti ed apparecchiature nel cantiere comunque dislocati e per l'alimentazione della rete di illuminazione.

B23. La provvista dell'acqua necessaria per la esecuzione dei lavori, delle prove in corso d'opera e del collaudo dei lavori e di quella ad uso potabile per il cantiere, il personale addetto, ecc. anche eventualmente con forniture provvisorie non collegate all'acquedotto cittadino.

B24. L'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi in conformità al piano di sicurezza predisposto, nonché la protezione da eventuali danni di beni pubblici e privati.

A tale scopo l'impresa dovrà accettare e fare proprio il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dalla Stazione Appaltante. Tale piano dovrà essere conservato in originale in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Nei termini previsti l'impresa dovrà produrre alla Direzione Lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto in conformità alla normativa vigente, corredato della planimetria di cantiere.

L'impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili tra loro, e coerenti con il piano presentato dall'impresa stessa, e ad uniformarlo alle eventuali modifiche o integrazioni richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla Stazione Appaltante.

La responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere a persone o a cose in dipendenza dei lavori di cui al presente appalto, rimarrà in ogni caso a carico dell'impresa e non potrà essere trasferita, nemmeno parzialmente, sul personale della Direzione Lavori, né sulla Stazione Appaltante.

B25. La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre ditte operanti negli stessi cantieri.

B26. La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità dell'impresa, di qualsiasi materiale, di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuo nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

B27. L'esecuzione di modelli e campionature lavori, materiali e forniture prima del loro approvvigionamento.

B28. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori presso laboratori di Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare o impiegati sulle opere.

Così pure l'esecuzione di saggi nei modi richiesti dalla D.L., qualora la D.L. stessa, a suo insindacabile giudizio, ritenesse necessario approfondire la conoscenza della costruzione esistente e/o effettuare riscontri e verifiche sulle strutture eseguite. Per tali richieste l'impresa non avrà titolo per il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

B29. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi.

B30. Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di passaggi, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà private.

Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'impresa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- B31. La segnalazione diurna e notturna del cantiere con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio comunale.
- B32. La costruzione di opere di prima deviazione e di aggettamento di eventuali acque correnti per consentire l'esecuzione all'asciutto di murature e manufatti in calcestruzzo.
- B33. L'immediato allontanamento del materiale proveniente dalle demolizioni, vista l'impossibilità di accatastamenti anche minimi nelle aree limitrofe.
- B34. I maggiori oneri dovuti alla necessità di ricevere e depositare in cantiere i materiali occorrenti per i lavori in piccole quantità in dipendenza della limitatezza delle aree a disposizione per il cantiere in tutte le fasi di lavoro.
- B35. Tutti gli oneri necessari allo smaltimento secondo le vigenti disposizioni di legge di tutti i materiali derivanti dalle demolizioni e dalle rimozioni, ivi compresi quelli prescritti per i materiali che risultassero nocivi e/o pericolosi.
- B36. Gli oneri per l'esecuzione a propria cura e spese delle prove di laboratorio sui materiali strutturali e di carico sulle strutture in c.a. e su qualsiasi altra struttura, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, provvedendo a tutto quanto necessario secondo gli ordini e le disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore.
- B37. La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli. A tale scopo l'impresa dovrà provvedere ai dispositivi di protezione individuale necessari al personale della Direzione dei Lavori ed al Collaudatore.
- B38. La concessione del libero transito nel cantiere al personale e agli automezzi di altre ditte, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tali ditte dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le suddette concessioni non costituiscono, per l'impresa, titolo a compensi di sorta.
- B39. La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori, come da schema e dimensioni approvate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti dal D. Lgs n° 50/2010.
- B40. La realizzazione della recinzione del cantiere con elementi non facilmente movibili dall'esterno e resistenti agli urti accidentali anche di eventuali autoveicoli.
- B41. La manutenzione, la conservazione e la pulizia del cantiere e delle opere fino alla approvazione del collaudo.
- Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate alla Stazione Appaltante pronte per l'esercizio.
- A richiesta della Stazione Appaltante l'impresa dovrà consentire l'uso anticipato dei locali utilizzabili, senza diritto a speciali compensi. Questa potrà richiedere la redazione di un apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita da possibili danni che potessero derivare dall'uso anticipato.
- B42. La fornitura, alla fine di ogni mese e comunque in corrispondenza delle fasi più rilevanti delle lavorazioni, di fotografie a colori su supporto informatico da dove sia possibile rilevare agevolmente lo stato dei lavori nel corso dei vari periodi dell'appalto.
- B43. La consegna alla Stazione Appaltante a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere (as-built), aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature,

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

componenti e materiali installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita in n° 2 copie cartacee ed n° 1 copia su supporto informatico (AutoCAD) in base alle specifiche che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, nelle piante e nelle sezioni, degli impianti. Dovranno inoltre essere consegnati in duplice copia i bollettini tecnici originali dei costruttori delle apparecchiature principali.

- B44. La consegna del piano di manutenzione programmata dell'opera e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio previste per il periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni di cui al precedente punto. Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati indirizzo, e-mail, numero di telefono o di fax al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio.

Una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, ecc. con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche.

Una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio degli impianti.

- B45. Gli oneri per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla-osta, licenze ecc. da parte degli Enti preposti alla operatività degli impianti.

- B46. La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni dell'art.9 della Legge 5 Marzo 1990 n° 46 e successivi decreti ministeriali, con indicata la compatibilità con eventuali impianti preesistenti.

- B47. L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

L'impresa dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a proprie spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o a normale usura.

Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'impresa, oppure le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sarà redatto dalla Stazione Appaltante un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'impresa stessa.

Qualora l'impresa non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dalla Stazione Appaltante, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio con rivalsa a carico dell'impresa stessa.

Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati.

Con la firma del contratto l'impresa riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento alla Stazione Appaltante di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia.

- B48. L'addestramento, nel periodo di messa a punto, del personale della Stazione Appaltante addetto all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, nei modi e nei tempi da concordare con essa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Tale periodo può essere prolungato dopo il Certificato di ultimazione lavori, qualora la Stazione Appaltante giudichi necessario procedere ad ulteriori addestramenti per il personale. In ogni caso il periodo di addestramento deve essere concluso entro un mese dall'ultimazione dei lavori.

- B49. La rimozione e lo sgombero totale a fine lavori delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
- B50. Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'impresa, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato.
- B51. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'impresa, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tali rischi, l'impresa è obbligata a contrarre le polizze di cui al successivo art. 30.
- B52. Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti nonché ai rispettivi enti previdenziali di categoria per Geometri, Periti e altre figure professionali per tutte le eventuali prestazioni professionali richieste dall'impresa con specifico riferimento ai lavori oggetto dell'Appalto. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il recupero delle somme anticipate con una corrispondente detrazione sul certificato di pagamento della rata di acconto di successiva emanazione.
- B53. La tenuta, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, del Giornale dei Lavori anche su supporto informatico, nel quale per ogni giorno dovranno certificarsi le condizioni climatiche, la manodopera ed i mezzi operativi impiegati, le lavorazioni eseguite, le visite di cantiere ed ogni fatto particolare. Detto Giornale dovrà essere compilato per ogni giorno entro le ore 12 (dodici) del giorno successivo e verrà firmato dall'impresa; la D.L. si riserva di controllarlo ed opporre la propria firma in occasione delle visite periodiche. Dovrà restare conservato presso gli Uffici della Direzione dei Lavori.
- B54. La presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di "lotta alla delinquenza mafiosa".
- B55. Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.
- L'impresa è tenuta ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto. L'impresa dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante, sia nell'ambito del cantiere o in ambiti limitrofi.
- B56. L'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 12 marzo 1999 n° 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi Decreti di attuazione.
- B57. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) contenente le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del D.Leg.vo n° 81/2008.
- B58. La consegna alla DL, entro 10 gg. dalla data di consegna del cantiere, del programma dei lavori operativo di cantiere con la monetizzazione degli stessi, redatto su supporto informatico e cartaceo, quest'ultimo sottoscritto dall'Impresa.

ART 19. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e al-tre prove assimilabili;
 - Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

ART 21. LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'Opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Contratto di Appalto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione contrattuale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'Opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART 22. EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART 23. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 49/2018.

ART 24. ANTICIPAZIONE ECONOMICA

1. È prevista un'anticipazione economica iniziale pari al 15% per l'importo del contratto.
2. Ai sensi della Legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021, detto "Milleproroghe 2022", pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° marzo 2022, è stata estesa temporalmente la durata di una norma che favorisce la liquidità per le imprese esecutrici dell'appalto. Infatti, l'articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'articolo 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui può essere anticipato all'appaltatore fino al 30% dell'intero importo contrattuale, entro 15 giorni dall'inizio della prestazione.

ART 25. PAGAMENTI QUOTA BASE DEL CONTRATTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00).
2. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
3. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs 50/2016;
4. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs 50/2016, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

ART 26. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultima contabilità, previo collaudo positivo dell'opera. Il collaudo dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di fine lavori o dalla contabilità finale approvata.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART 27. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dai subappaltatori o cottimisti; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
3. Alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
4. All'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
5. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
7. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

ART 28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del Decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 2014, onde assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti di questa Amministrazione, le fatture elettroniche emesse dalla Società ai sensi della vigente normativa dovranno riportare il Codice Identificativo Gara CIG 9260042C63 e CUP B19J21019740006 pena l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento delle stesse ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 25.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
4. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'Amministrazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
6. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART 29. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

8. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART 30. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.
2. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

opere con un minimo di 2.000.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, come previsto dall'art.103 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, si applicano queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art.103 comma 10 del Decreto 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. L'Appaltatore trasmette al Committente copia della polizza di cui al comma 1 prima della stipula del contratto ed in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei Lavori.

ART 31. CAUZIONI E GARANZIE

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori (servizi o forniture) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento ((dell'indennizzo contrattualmente dovuto)) in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

ART 32. VARIANTI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva, che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Salvo i casi di cui ai commi 2 e 3, è sottoscritta nel documento contrattuale, la modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell'avvio dei già menzionati lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento.

ART 33. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

ART 34. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I Lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i Lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART 35. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART 36. PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. L'Appaltatore, in fase di redazione del Progetto Esecutivo, dovrà rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al fine di apportare al piano di sicurezza e coordinamento le modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in relazione al maggior dettaglio progettuale. A tal fine, l'Appaltatore fornirà al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ogni occorrente assistenza tecnica e progettuale per l'introduzione delle suddette modificazioni e/o integrazioni, intendendosi ogni relativo onere compensato con il corrispettivo contrattuale.
3. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 131, comma 4, del D.lgs. 163/2006, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventualmente coincidente con il Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
5. - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
6. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
7. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
8. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 (quindi-ci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
9. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
10. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART 37. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c), del D.lgs. 163/2006, l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei Lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei Lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 42 del presente capitolato.
3. Prima dell'inizio dei Lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione. I Lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione.

ART 38. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle previsioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei Lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
3. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

ART 39. SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.105 del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Costituisce, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. La ditta Appaltatrice indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, specificando la percentuale che dovrà eseguire l'appaltatore e di conseguenza la risultante percentuale di subappalto ammesso.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - Che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante, di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - che l'appaltatore, depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del suddetto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
- che in caso di tipologia soggetta a infiltrazione mafiosa il subappaltatore sia iscritto nella c.d. *White List* della prefettura di competenza, come previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e successive modifiche.
- 4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.
- 5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani previsti dal presente Capitolato speciale;
 - le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
 - i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, **il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.**
 - qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - i. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- ii. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - iii. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- la comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui al Codice dei Contratti Pubblici. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

ART 40. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. I sub- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016 non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART 41. PATTO D'INTEGRITÀ'

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1.11 del Patto di Integrità approvato con deliberazione C.C. n.26 del 31/05/2016 l'affidatario si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per ogni sub-affidamento avente ad oggetto le attività di cui all'art. 53 della legge 190/2012 e s.m.i.. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.)

2. Gli atti di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.;

ART 42. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento della già menzionata misura percentuale.
2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205, commi 5, 6, 6-bis del Codice dei Contratti Pubblici, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**ART 43. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016.
2. L'appaltatore può ruscare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
3. In caso di ricorso all'arbitrato, in assenza della ruscazione di cui al comma 2:
 - Il collegio arbitrale è composto da tre membri;
 - Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;
 - Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo;
 - Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni, ferma restando la solidarietà delle parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.

ART 44. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
 3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

ART 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione all'appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - L'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - Violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione del presente Capitolato speciale.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- - Perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016;
 - Nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una dichiarazione di fallimento.
4. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici n.50/2016.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - i. ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - ii. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 7. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 8. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 9. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 10. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà, qualora l'Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi, di eseguire d'ufficio le attività necessarie per il regolare svolgimento del servizio, anche rivolgendosi ad altre imprese, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 25% per oneri di amministrazione.

ART 46. CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

1. L'affidamento avverrà mediante criterio massimo ribasso.